

Traduzione di Agostino Lupoli,
Maria Vittoria Predaval, Riccarda Rebecchi

Prima edizione 1989
Terza edizione 1996

Thomas Hobbes

LEVIATANO

LA MATERIA, LA FORMA E IL POTERE
DI UNO STATO ECCLESIASTICO E CIVILE

*a cura di Arrigo Pacchi
con la collaborazione di Agostino Lupoli*

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.

Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale *purché non danneggi l'autore*. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la scienza.

Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiarlo, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.



Proprietà letteraria riservata
Giulio Laterza & Figli Spa, Roma-Bari

Editori Laterza 1996

consequitur — che (come ho mostrato sopra) sono la giustizia, la *gratitudine*, la *moderazione*, l'*eguità*, la *miser cordia* e tutte le altre leggi di natura — sono un bene, cioè, sono *virtù morali*, e i loro contrari *vizi, male*. Ora, la scienza della virtù e del vizio è la filosofia morale e, perciò, la vera dottrina delle leggi di natura è la vera filosofia morale. Ma gli scrittori di filosofia morale, pur riconoscendo le stesse virtù e gli stessi vizi, poiché nonostante ciò non vedono in che consista la bontà delle virtù — né che esse vengano a essere celebrate in quanto mezzi del pacifico, sociale e quieto vivere —, le pongono nella mediocrità⁴⁸ delle passioni; come se fosse il grado e non la causa dell'audacia a fare la forza, oppure la quantità e non la causa di un dono a fare la liberalità.

Questi dettami della ragione si chiamano col nome di leggi di natura. Tuttavia impropriamente, poiché esse non sono che conclusioni o teoremi concernenti ciò che conduce alla conservazione e alla difesa degli uomini, mentre la legge è propriamente la parola di colui che detiene per diritto l'impero sugli altri. Ciononostante, se consideriamo i medesimi teoremi in quanto comunicati dalla parola di Dio, che tutte le cose comanda per diritto, allora sono chiamate leggi propriamente.

⁴⁸ *Mediocrity.*

Capitolo sedicesimo

«PERSONE, AUTORI» E COSE IMPERSONATE

Una PERSONA è colui le cui parole o azioni sono considerate o come sue proprie, o come rappresentanti — sia veramente sia mediante finzione¹ — le parole o azioni vuoi di un altro vuoi di qualunque altra cosa cui vengono attribuite.

Quando sono considerate come sue proprie, allora è chiamata persona naturale; mentre, quando sono considerate come rappresentanti parole e azioni di un altro, allora si tratta di una persona fittizia² o artificiale.

La parola persona è latina; invece di essa i Greci hanno πρόσωπον, che significa volto, mentre persona in latino significa il travestimento o sembiante esteriore di un uomo camuffato sul palcoscenico e, qualche volta, più particolarmente quella parte di esso che camuffa il volto, come una maschera o una faccia posticcia³. Dal palcoscenico il termine è stato trasferito a chiunque parli o agisca in rappresentanza di altri⁴, tanto nei tribunali quanto nei teatri. Cosicché una persona è la stessa cosa di un attore, sia sul palcoscenico sia nella vita quotidiana⁵; e impersonare è fare la parte di⁶ o rappresentare, se stessi o altri, e chi fa la parte di un altro è detto dar corpo alla sua persona⁷ o agire in suo nome (in questo senso Cicerone usa il termine dove dice

¹ Che cosa sia una persona

Persona naturale e artificiale

Origine della parola persona

¹ By Fiction.

² Feigned.

³ Visard.

⁴ To any Representer of speech and action.

⁵ Common Conversation.

⁶ To act.

⁷ To beare his person.

«Unus sustineo tres personas; mei, adversarii et iudicis»: do corpo a tre persone, la mia propria, quella del mio avversario e quella del giudice) e, in circostanze diverse, riceve nomi diversi come *agente*⁸, *rappresentante*, *luogotenente*, *vicario*, *avvocato*⁹, *deputato*, *procuratore*, *attore* e simili.

Delle persone artificiali, alcune hanno il *riconoscimento* delle loro parole e azioni da parte di coloro che essi rappresentano: allora la persona è l'*attore*, colui che ne riconosce le parole e le azioni è l'*AUTOR*, e in questo caso l'*attore* agisce con autorità¹⁰. Infatti, quello che, parlando di beni e proprietà, si chiama *pro-prietario* — in latino *dominus* e in greco *κύριος* —, parlando di azioni, si chiama *autore*. E, come il diritto di possesso si chiama *dominio*, così il diritto di fare un'azione si chiama *AUTORITÀ*. Cosicché per autorità si intende sempre il diritto di fare un atto, e *fatto con autorità* [significa] fatto per incarico o col permesso di colui cui appartiene il diritto.

Donde segue che, quando l'*attore* fa un patto con autorità, vincola con esso l'*autore* non meno che se quest'ultimo l'avesse fatto egli stesso, e non meno questi ne subisce le conseguenze. Pertanto, tutto ciò che è stato precedentemente detto (Cap. XIV) sulla natura dei patti intercorsi fra gli uomini nella loro veste naturale¹¹, resta vero anche quando [i patti] siano fatti dai loro attori, agenti¹² o procuratori che abbiano da essi ricevuto l'autorità — nei limiti del loro incarico ma non oltre.

Quindi chi fa un patto con l'*attore* o l'*agente*¹³ senza conoscerne [l'effettiva] autorità, lo fa a proprio rischio. Nessuno è, infatti, obbligato da un patto di cui non è autore né, di conseguenza, da un patto fatto contro, o oltre, l'autorità da lui concessa.

Quando l'*attore* fa qualcosa contro la legge di natura per comando dell'*autore*, se egli è obbligato a obbedirgli in forza di un precedente patto, allora, non lui, ma l'*autore* infrange la legge di natura. L'azione, infatti, sebbene sia contro la legge di natura, non è tuttavia sua. Ma, anzi, il rifiutare di farla è contro la legge di natura che proibisce di rompere i patti.

⁸ *Representer*.

⁹ *Attorney*.

¹⁰ *By Authority*.

¹¹ *Natural capacity*.

¹² *Representers*.

¹³ *Representer*.

ma non
l'attore

Parti [autori]
con autorità
vincolano
l'attore

Autorità

Autore
Autore

Chi fa un patto con l'*attore* per la mediazione dell'*attore*, senza conoscere l'autorità [effettivamente concessagli] e accettandone solamente la parola, se poi, a sua richiesta, tale autorità non gli viene resa manifesta, non è più obbligato. Infatti, il patto fatto con l'*attore* non è valido senza una controgaranzia da parte di quest'ultimo. Ma, se chi stipula il patto sapeva già anticipatamente di non doversi aspettare altra garanzia che la parola dell'*attore*, allora il patto è valido, poiché, in questo caso, l'*attore* si fa autore. Perciò, come, quando l'autorità è evidente, il patto obbliga l'*autore* e non l'*attore*, così, quando l'autorità è fittizia, obbliga l'*attore* solamente — non essendoci altro autore all'infuori di lui.

Ci sono poche cose che non siano suscettibili d'essere impersonate mediante finzione. Cose inanimate, come una chiesa, un ospedale, un ponte, possono essere impersonate da un rettore, da un direttore, da un sovrintendente. Ma le cose inanimate non possono essere autori, né conseguentemente dare autorità ai rispettivi attori. Ciononostante gli attori possono avere l'autorità per curarne il mantenimento — un'autorità data ad essi da coloro che sono i proprietari o i governatori di quelle cose. Le cose di questo genere, pertanto, non possono essere impersonate prima che esista in qualche modo il *governo civile*.

Parimenti, bambini, dementi e pazzi, che sono privi dell'uso della ragione, possono essere impersonati da tutori o curatori; ma non possono essere autori (per il tempo che rimangono tali) di alcuna azione compiuta da costoro, [e] (allorché recuperino l'uso della ragione) [non possono esserlo] che nella misura in cui la giudicheranno ragionevole. Tuttavia, finché dura la follia, colui che ha diritto di governarli, può dare autorità al tutore. Ciò, tuttavia, non ha luogo, di nuovo, che in uno Stato civile, poiché prima di tale situazione, non c'è alcun dominio su persone.

Un idolo, ossia una pura invenzione del cervello, può essere impersonato; come lo furono gli dei dei pagani, che venivano impersonati da funzionari all'uopo nominati dallo Stato e che erano titolari di proprietà e di altri beni e diritti che degli idoli non possono essere autori, giacché un idolo non è nulla. L'autorità derivava dallo Stato e, quindi, gli dei dei pagani non poterono essere impersonati prima dell'introduzione del governo civile.

Qui l'oggetto non sono i patti (p. 108) ma la loro esecuzione

Cose
impersonate: le
inanimate

le irrazionali

fatti dei

Il vero Dio

Il vero Dio può essere impersonato. E lo è stato; in primo luogo, da Mosè¹⁴, il quale governò gli Israeliti (che erano non il suo popolo, ma il popolo di Dio) non a proprio nome con la formula *Hoc dicit Moses*, ma a nome di Dio con la formula *Hoc dicit Dominus*. In secondo luogo, dal Figlio dell'uomo, suo Figlio, il nostro Benedetto Salvatore Gesù Cristo, che venne — non a titolo personale¹⁵ ma in quanto inviato dal Padre — a ricondurre gli Ebrei e a condurre tutte le nazioni nel regno del Padre suo. E, in terzo luogo, dallo Spirito Santo, o Consolatore, che parlava e agiva negli Apostoli — Spirito Santo che era un Consolatore venuto non a titolo personale, ma inviato e procedente da entrambi.

Una moltitudine diviene una sola persona, quando gli uomini [che la costituiscono] vengono rappresentati da un solo uomo o da una sola persona e ciò avviene col consenso di ogni singolo appartenente alla moltitudine. Infatti è l'unità di colui che rappresenta¹⁶, non quella di chi è rappresentato, che rende una la persona; ed è colui che rappresenta che dà corpo alla persona e ad una persona soltanto. Né l'unità in una moltitudine si può intendere in altro modo.

Inoltre, poiché la moltitudine, di natura, è non una ma molte, non può essere intesa come un solo autore ma come molti autori (di tutto quello che il rappresentante fa o dice in suo nome) — ognuno dando a colui che li rappresenta tutti l'autorità appartenente a se stesso in particolare, e riconoscendo, nel caso di un conferimento di autorità senza restrizione, tutte le azioni che questi compie. Altrimenti, quando gli abbiano posto dei limiti relativi a ciò — e all'estensione — in cui li rappresenti, nessuno di loro riconosce più di quanto non rientri nel mandato d'azione che gli hanno dato.)

Se il rappresentante è costituito da molti uomini, bisogna considerare come voce di tutti quella del maggior numero. Se infatti (ad esempio) il numero minore si pronuncia per l'affermativa e il maggiore per la negativa, ci saranno più no di quanti bastino ad annullare i sì, e perciò i no, che eccedono e rimango-

¹⁴ Sulla rappresentanza di Mosè si vedano l'Appendice alla trad. lat. del *Leviathan*, O.L., vol. III, p. 563 (trad. it. in Th. Hobbes, *Scritti teologici*, Milano 1988, p. 250) e l'*Answer to dr. Bramhall*, E.W., vol. IV, pp. 316-17 (trad. it. in *Scritti teologici*, cit., p. 129).

¹⁵ *Not as of himselfe*.

¹⁶ *Representer*.

no senza contraddizione, costituiscono l'unica voce del rappresentante.

Un rappresentante [costituito] di un numero pari [di membri], specialmente quando si tratti di un numero non grande per cui le voci opposte sono spesso pari, è per ciò muto e incapace d'azione. Ciononostante, in certi casi, voci opposte di pari numero possono decidere una questione; così, nel condannare o nell'assolvere, la parità dei voti bensì assolve da ciò in cui non condanna, ma viceversa non condanna in ciò da cui non assolve. Infatti, quando si fa un processo, non condannare equivale ad assolvere ma, viceversa, non è vero dire che non assolvere equivale a condannare. Lo stesso vale nelle deliberazioni [che devono stabilire] se eseguire subito qualcosa o differirla a un altro tempo, giacché, quando le voci sono pari, il non decretare l'esecuzione equivale a un decreto di dilazione.

Ma anche se il numero è dispari, come tre o più (uomini o assemblee), ove ciascuno abbia l'autorità con la propria voce negativa di cancellare l'effetto di tutte le voci affermative degli altri, questo numero [di uomini o assemblee] non costituisce un rappresentante, poiché, a causa della diversità delle opinioni e degli interessi degli uomini, esso [rappresentante] diviene spesso, e in casi della più grande rilevanza, una persona muta e non adeguata, come a molte altre cose, così al governo di una moltitudine, soprattutto in tempo di guerra.

Ci sono due generi di autori. Il primo, così detto semplicemente, che io ho sopra definito come colui che, semplicemente, riconosce l'azione di un altro. Il secondo è quello che riconosce condizionatamente un'azione o un patto di un altro; cioè a dire, egli si impegna a fare l'azione o ad adempiere al patto, se quest'altro non vi adempie al tempo stabilito o prima. Questi autori condizionali sono generalmente chiamati *MALLEVADORS*, in latino *fideiussores* e *sponsors*; in particolare, *praedes* i garanti di debiti, e *vades* quelli di comparizioni davanti a giudici o magistrati.

¹⁷ *Negative voyce*.

I rappresentanti, quando il numero [dei membri] è pari, non sono funzionali

Dritto di veto¹⁷

CAUSE, GENERAZIONE E DEFINIZIONE DI «STATO»

La causa finale, il fine o il disegno degli uomini (che per natura amano la libertà e il dominio sugli altri), nell'introdurre quella restrizione su se stessi sotto la quale li vediamo vivere negli Stati, è la previdente preoccupazione della propria conservazione e di una vita perciò più soddisfatta; cioè a dire, di trarsi fuori da quella miserabile condizione di guerra che è un effetto necessario (come è stato mostrato) delle passioni naturali degli uomini, quando non ci sia alcuna potere visibile che li tenga in soggezione e li vincoli con la paura di punizioni all'adempimento dei loro patii e all'osservanza delle leggi di natura esposte nei Capp. XIV e XV.

Infatti le leggi di natura (come la giustizia, l'equità, la moderazione, la misericordia e, insomma, il fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi), in se stesse, senza il terrore di qualche potere a far sì che siano osservate, sono contrarie alle passioni naturali, che ci portano [piuttosto] alla parzialità, all'orgoglio, allo spirito di vendetta e simili. E patii senza la spada non sono che parole, essendo assolutamente privi della forza di dar sicurezza agli uomini. Pertanto, nonostante le leggi di natura (che in tanto ciascuno rispetta, in quanto ha la volontà di rispettarle quando possa farlo senza rischio), se non c'è alcun potere che sia stato, eretto, o [ce n'è uno] non abbastanza grande per [garantirci] la sicurezza, allora ciascuno farà — e potrà legittimamente fare — assegnamento sulla propria forza e sulla propria capacità¹ per premunirsi contro tutti gli altri. In tutti i luoghi in cui gli uomini hanno vissuto in piccole famiglie, il detersarsi e

Il fine dello Stato è la sicurezza individuale

che non è da ottenere mediante la legge di natura

non si è equi parò. or... ins

¹ Art.

spogliarsi a vicenda ha rappresentato un mestiere, e così lontano dall'essere reputato contro la legge di natura che quanto maggiori erano le spoglie riportate, tanto maggiore era l'onore. In ciò gli uomini non osservavano altre leggi che quelle dell'onore, ossia [quelle che prescrivono di] astenersi dalla crudeltà lasciando agli uomini le vite e gli strumenti agricoli. Come le piccole famiglie facevano allora, così ora le città e i regni — che non sono altro che famiglie più grandi — espandono (mirando alla sicurezza) i propri domini, con ogni pretesto di pericolo, di timore di invasione o di assistenza che possa essere data agli invasori, e si sforzano per quanto possono di sottomettere o di indebolire i vicini, impiegando apertamente la forza e con mene segrete². [tutto ciò,] in mancanza di altri mezzi con cui premunirsi, [fanno] giustamente e per [tutto] ciò nelle età successive vengono ricordati con onore.

Né è il riunirsi di un piccolo numero di uomini che dà loro questa sicurezza, poiché, quando si tratta di piccoli numeri, piccole aggiunte da una parte o dall'altra rendono così grande il vantaggio di forza da divenire sufficiente a procurare la vittoria, e perciò [coalizioni di pochi uomini] incoraggiano all'invasione. La [grandezza della] moltitudine sufficiente a rassicurarci sulla nostra sicurezza non è determinata da un numero fisso, ma attraverso un paragone col nemico che temiamo; ed è sufficiente quando la differenza a favore del nemico non ha un'incidenza così sensibile e rilevante, nel determinare l'esito della guerra, da indurlo a tentarla.

D'altronde, anche se la moltitudine fosse quanto mai grande, tuttavia, se le sue azioni fossero dirette secondo i giudizi e le inclinazioni dei singoli³, costoro non potrebbero attendersi dal proprio numero nessuna difesa o protezione né contro un nemico comune né contro i torti reciproci. Divergendo, infatti, nelle opinioni concenenti il miglior uso e la migliore applicazione della loro forza, non si aiutano, ma si ostacolano a vicenda e, con la reciproca opposizione, riducono la loro forza a nulla; ragion per cui non solo vengono facilmente sottomessi da pochissimi che siano fra loro d'accordo, ma anche, quando non c'è un nemico comune, si fanno reciprocamente guerra per i loro inte-

né mediante l'unione di pochi uomini o di poche famiglie

né da una grande moltitudine, a meno che guidata da un unico giudizio

² Secret arts.
³ According to their particular judgements, and particular appetites.

ressi particolari. In realtà, se potessimo supporre una grande moltitudine di uomini concordemente dediti al rispetto della giustizia e delle altre leggi di natura, senza un potere comune che li tenesse in soggezione, potremmo anche supporre un identico comportamento per tutta l'umanità; e allora né ci sarebbe, né ci sarebbe bisogno che ci fosse, alcun governo civile o Stato di sorta, poiché ci sarebbe pace senza sottomissione.

Né per la sicurezza, che gli uomini desiderano che duri per tutto il tempo della loro vita, è sufficiente che essi siano governati e guidati da un unico giudizio per un tempo limitato, come in una battaglia o in una guerra. Infatti, anche se col loro sforzo unanime ottengono una vittoria contro un nemico straniero, tuttavia dopo, quando non hanno [più] alcun nemico comune, oppure quando una parte ritiene nemico colui che l'altra ritiene amico, accade necessariamente che si disgreghino a causa della differenza dei loro interessi e cadano di nuovo in guerra fra loro stessi.

È vero che certe creature viventi, come le api e le formiche, vivono socialmente fra loro (e a causa di ciò sono annoverate da Aristotele fra le creature politiche) pur senza avere altra direzione che i loro giudizi e appetiti particolari, né avendo loquela con cui significarsi vicendevolmente quello che ritengono utile per il bene pubblico; qualcuno, perciò, potrebbe forse desiderare di sapere perché l'umanità non possa fare altrettanto. Al che rispondo:

primo, che gli uomini sono continuamente in competizione fra loro per l'onore e la dignità, mentre queste creature non lo sono; di conseguenza, su questo terreno, nasce fra gli uomini l'invidia e l'odio, e infine la guerra, ma niente del genere nasce fra queste creature;

secondo, che fra queste creature, il bene comune non differisce dal privato e, tendendo per natura al loro bene privato, procurano per ciò stesso il bene pubblico. Per l'uomo, invece, la cui gioia consiste nel confrontarsi con gli altri, non può aver sapore nulla che non sia eminente;

terzo, che queste creature, non avendo (come l'uomo) l'uso della ragione, non vedono — e non pensano di vedere — alcuna pecca nell'amministrazione degli affari comuni, laddove, fra gli uomini, ce ne sono moltissimi che si ritengono più saggi e più

e ciò in modo continuo

Perché certe creature prive di ragione o di loquela vivono nondimeno in società, senza alcun potere coercitivo

Perché esse private e bene private

NON

capaci degli altri di governare la società⁴. Costoro si sforzano — chi in un modo, chi in un altro — di riformare e di innovare e, così facendo, la portano alla disgregazione e alla guerra civile; quarto, che queste creature, benché siano provviste di un qualche uso della voce nel comunicarsi vicendevolmente e rispettivi desideri ed affezioni, mancano, tuttavia, di quell'arte delle parole grazie alla quale certi uomini possono rappresentare agli altri ciò che è bene nelle sembianze di male e il male nelle sembianze di bene, nonché aumentare o diminuire l'apparente grandezza del bene e del male, rendendo iniqui gli uomini e turbando la pace a loro piacimento;

quinto, le creature irrazionali non possono distinguere fra *toro* e *danno*; perciò, finché i loro agi sono assicurati⁵ non si sentono offese dalle loro compagne, mentre l'uomo è più pronto ad agitarsi proprio quando gode del massimo degli agi, giacché è allora che ama mostrare la propria saggezza criticando le azioni di coloro che governano lo Stato.

Infine, l'accordo fra queste creature è naturale; quello fra gli uomini deriva solo dal patto ed è artificiale. Dunque non desta meraviglia che (oltre al patto) sia necessario qualcos'altro per rendere il loro accordo costante e durevole; e questo qualcosa è un potere comune che li tenga in soggezione e che ne diriga le azioni verso il bene comune.

L'unico modo di erigere un potere comune che possa essere in grado di difenderli dall'aggressione di stranieri e dai torti reciproci — perciò procurando loro sicurezza in guisa che grazie alla propria operosità e ai frutti della terra possano nutrirsi e vivere soddisfattamente —, è quello di trasferire tutto il loro potere e tutta la loro forza a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini (che, in base alla maggioranza delle voci, possa ridurre tutte le loro volontà a un'unica volontà). Il che è quanto dire che si incarica un solo uomo o una sola assemblea di uomini di dar corpo alla loro persona⁶, che ciascuno riconosce e

⁴ *To govern the Publique.*

⁵ *As long as they be at ease; lat.: quāndiu bene sibi est.* Segue la traduzione del Tricaud che rende più preciso il testo hobbesiano (peraltro assolutamente perspicuo), in questo caso privo di rigore. È evidente, infatti, che c'è incompatibilità fra l'«essere at ease» e il sentirsi offesi e che, dunque, anche gli uomini «finché sono a loro agio» non si sentono offesi dai loro simili e non sono ad essi molesti.

⁶ *To beare their person.* V. *supra*, Cap. XVI, nota 7.

ammette di essere l'autore di ogni azione compiuta, o fatta compiere, relativamente alle cose che concernono la pace e la sicurezza comune, da colui che da corpo alla loro persona; e che con ciò sottomettono, ognuno di essi, le proprie volontà e i propri giudizi alla volontà e al giudizio di quest'ultimo. Questo è più che consenso o concordia, è una reale unità di tutti loro in una sola e stessa persona, realizzata mediante il patto di ciascuno con tutti gli altri) in maniera tale che è come se ciascuno dicesse a ciascun altro: *Do autorizzazione e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo, o a quest'assemblea di uomini, a questa condizione, che tu, nella stessa maniera, gli ceda il tuo diritto e ne autorizzi tutte le azioni*. Fatto ciò, la moltitudine così unita in una sola persona si chiama STATO, in latino CIVITAS. È questa la generazione di quel grande LEVIATANO, o piuttosto (per parlare con maggior rispetto) di quel *dio mortale*, al quale dobbiamo, sotto il *Dio Immortale*, la nostra pace e la nostra difesa. Infatti, grazie a questa autorità datagli da ogni singolo uomo dello Stato, egli dispone di tanta potenza e di tanta forza a lui conferite, che col terrore da esse suscitato è in grado di modellare le volontà di tutti i singoli in funzione della pace, in patria, e dell'aiuto reciproco contro i nemici di fuori. In lui risiede l'essenza dello Stato, che, per darne una definizione, è: *Una persona unica, dei cui atti li membri di una grande (moltitudine) si sono fatti autori, mediante patti reciproci di ciascuno con ogni altro, affinché essa possa usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà utile per la loro pace e per la difesa comune.*

Chi incarna questa persona⁸ si chiama SOVRANO e si dice che ha il *potere sovrano*; ogni altro [si chiama] suo-SUDDITO.

Il raggiungimento di questo potere sovrano avviene in due modi. Il primo consiste nella forza naturale, come quando un uomo costringe i propri figli a sottomettere se stessi e i loro figli al proprio governo, in quanto è in grado di distruggerli se rifiutano; o [come quando un uomo] sottomette per mezzo della guerra i propri nemici alla propria volontà, condonando loro la vita a questa condizione. Il secondo [modo] si ha quando degli uomini si accordano fra di loro sul sottomettersi a un certo uomo o a

⁷ *I Authorise and give up my Right of Governing my selfe, to this Man, or to this Assembly of men, on this condition that thou give up thy Right to him, and Authorise all his Actions in the like manner.*

⁸ *He that carryeth this Person.*

Definizione di Stato

Che cosa sono sovrano e suddito

una certa assemblea di uomini, volontariamente e con la fiducia di esserne protetti da tutti gli altri. Quest'ultimo può essere chiamato uno Stato politico o Stato per *istituzione*; il primo, uno Stato per *acquisizione*. Prima parlerò dello Stato per istituzione.

Capitolo diciottesimo

I «DIRITTI» DEI SOVRANI PER ISTITUZIONE

Si dice che uno Stato è *istituito*, quando gli uomini di una *molitudine* concordano e stipulano — ciascuno singolarmente con *ciascun altro* — che qualunque sia l'uomo, o l'assemblea di uomini, a cui verrà dato dalla maggioranza il diritto di *incarnare*¹ la persona di tutti loro (cioè a dire di essere il loro *rappresentante*), ognuno — che *abbia votato a favore* o che *abbia votato contro* — *autorizzerà* tutte le azioni e i giudizi di quell'uomo o di quell'assemblea di uomini alla stessa maniera che se fossero propri, affinché possano vivere in pace fra di loro ed essere protetti contro gli altri uomini.

Da questa istituzione dello Stato derivano tutti i *diritti* e le *facoltà*² di colui, o di coloro, a cui è conferito il potere sovrano dal consenso del popolo radunato in assemblea.

Primo, poiché stipulano un patto, è da intendersi che non siano obbligati ad alcunché di incompatibile con questo da un patto precedente. Di conseguenza, coloro che hanno già istituito uno Stato, essendo perciò vincolati da un patto a riconoscere come proprie le azioni e i giudizi di un uomo, non possono, senza il suo permesso, fare legittimamente un nuovo patto fra di loro, in forza del quale obbedire a un altro — quale che sia la cosa rispetto alla quale stipulino il nuovo patto di obbedienza. Quindi, coloro che sono sudditi di un monarca non possono, senza il suo beneplacito, rigettare la monarchia e ritornare nella confusione di una moltitudine disunita, né possono trasferire la loro persona da colui che le dà corpo³ a un altro uomo o a

¹ The Right to Present.

² Faculties.

³ From him that beareth it.

Le conseguenze di questa istituzione sono:

1. I sudditi non possono cambiare la forma di governo

Levickon → Repubblica Dio. E' l'assemblea X
di Roma, l'assemblea. legge di approvazione l'atto.

un'altra assemblea di uomini. E la ragione è che essi sono vincitori, ciascuno con ciascun altro, a riconoscere tutto — e ad essere ritenuti autori di tutto — ciò che farà e giudicherà sia da farsi, colui che è già il loro sovrano; cosicché se uno solo dissentisse, tutti gli altri dovrebbero rompere il patto fatto con lui, il che è ingiustizia. Essi altresì — ognuno singolarmente — hanno dato la sovranità a colui che dà corpo alla loro persona, perciò, se lo depongono, gli tolgono quel che è suo; e così si ha ancora ingiustizia. Inoltre, se colui che tenta di deporre il proprio sovrano, viene da quest'ultimo ucciso o punito per questo tentativo, egli è autore della propria punizione, in quanto è per istituzione autore di tutto ciò che il sovrano abbia a fare; e poiché è ingiusto per un uomo fare qualcosa per cui possa essere punito per sua propria autorizzazione⁴, egli è ingiusto anche a questo titolo. E siccome alcuni, a giustificazione della loro disubbidienza al sovrano, accampano un nuovo patto fatto non con gli uomini ma con Dio, [va detto che] anche questo è ingiusto; poiché non c'è alcun patto con Dio se non per la mediazione di qualcuno che rappresenti la Persona di Dio, cosa che non fa nessuno all'infuori del luogotenente di Dio, che al di sotto di Dio detiene la sovranità. Senonché questa pretesa di patto con Dio è una menzogna così evidente, anche nelle coscienze di coloro che lo accampano, da essere un atto di una disposizione non solo ingiusta, ma anche abietta e indegna di un uomo. Secondo, poiché il diritto di dar corpo alla persona di tutti loro è dato a colui che fanno sovrano soltanto con un patto di ognuno con ogni altro e non [con un patto] del sovrano con alcuno di loro, non può darsi alcuna infrazione di patto da parte del sovrano e, conseguentemente, nessuno dei sudditi può essere liberato dalla sua soggezione accampando qualche pretesa di confisca a titolo di penalizzazione. E manifesto che colui il quale viene fatto sovrano non faccia preventivamente alcun patto con i suoi sudditi, poiché o dovrebbe farlo con la totalità della moltitudine, come una delle parti contraenti, o dovrebbe fare un patto distinto con ciascun uomo. Ora, con la totalità come una delle parti contraenti è impossibile, poiché essa non è ancora una persona unica; e, se fa tanti patto quanti sono gli uomini, quei patto, una volta che egli ha assunto la sovranità,

2. Il potere del sovrano non può essere confiscato [a titolo di penalizzazione]

MS.
REARCHE
L. SOVRA
NO NON
E' COMRA
L'PTE

⁴ He may be punished by his own authority.

divengono nulli, poiché, qualunque suo atto possa essere inteso da qualcuno dei sudditi come infrazione del patto stesso, sarebbe l'atto sia di colui che l'ha così inteso sia di tutti gli altri, in quanto compiuto in rappresentanza⁵ e col diritto concesso singolarmente da ciascuno di loro. Inoltre, se uno o più di loro pretendono che un atto del sovrano costituisca un'infrazione del patto che questi fece alla sua istituzione, mentre altri, o anche uno solo, dei sudditi, o solamente il sovrano stesso, negano che ci sia stata siffatta infrazione, non c'è giudice per decidere la controversia. Questa pertanto viene di nuovo rimessa alla spada, e ogni uomo recupera il diritto di proteggere se stesso con le proprie forze, contrariamente al disegno che ciascuno aveva nell'istituire lo Stato. E quindi vano concedere la sovranità in base a un patto precedente. L'opinione che ogni monarchia riceva il potere grazie a un patto, ossia a condizione, deriva dalla mancata comprensione di questa semplice verità, che i patto, non essendo che parole e fiato, non hanno alcun'altra forza per obbligare, trattenere, costringere o proteggere qualcuno, se non quella derivante dalla spada pubblica: vale a dire, dalle mani [lasciate] slegate di quell'uomo — o di quell'assemblea di uomini — che detiene la sovranità e le cui azioni sono avallate da tutti, nonché eseguite con la forza di tutti in lui uniti. Del resto, quando è un'assemblea di uomini ad essere fatta sovrana, allora nessuno immagina che alcun patto del genere sia intercorso all'atto dell'istituzione, poiché nessun uomo è così ottuso da dire, ad esempio, che il popolo di Roma avesse fatto un patto coi Romani per detenere la sovranità a determinate condizioni, e che se non avesse adempiuto ad esse, i Romani avrebbero potuto legittimamente deporre il popolo romano. Che gli uomini non vedano che il principio sia lo stesso in una monarchia e in un governo popolare, dipende dall'ambizione di alcuni che sono più favorvoli al governo di un'assemblea di cui sperano di far parte, che a quello di una monarchia di cui disperano di godere.

Terzo, dal momento che la maggioranza ha con voci concordi proclamato un sovrano, chi [prima] dissentiva deve ora consentire con gli altri; in altre parole deve di buon grado ammettere come proprie tutte le azioni che egli farà, o altrimenti essere distrutto dagli altri. Se infatti è entrato volontariamente nella

3. Nessuno può protestare, senza ingiustizia, contro l'istituzione del

⁵ In the Person.

sovrano
proclamato
dalla
maggioranza

comunità di coloro che stavano riuniti, ha con ciò manifestato sufficientemente la propria volontà (e quindi tacitamente convinto) di stare a ciò che avrebbe ordinato la maggioranza; sicché, se [poi] rifiutasse di farlo, o ne contestasse qualche decreto, agirebbe in contrasto col suo patto e, pertanto, ingiustamente. Ed egli, che faccia parte della comunità [degli adunati] o meno, e che il suo consenso sia chiesto o meno, deve o sottomettersi ai decreti di essa o essere lasciato nella condizione di guerra in cui si trovava prima; condizione nella quale poteva essere distrutto senza ingiustizia da qualsiasi uomo.

Quarto, poiché ogni suddito è in seguito a questa istituzione autore di tutte le azioni e di tutti i giudizi del sovrano costituito, ne segue che qualsiasi cosa questi faccia non può costituire un torto verso alcuno dei suoi sudditi, e che il sovrano non deve essere accusato di ingiustizia da alcuno di loro. Infatti, posto che chi fa qualcosa con l'autorità [conferitagli] da un altro, non fa in ciò torto a colui con la cui autorità agisce; e posto che, in seguito a questa istituzione dello Stato, ogni singolo è autore di tutto ciò che fa il sovrano; ne consegue che chi si lamenta di un torto del sovrano, si lamenta di ciò di cui egli stesso è autore e non deve perciò accusare altri che se stesso - anzi neppure se stesso, perché è impossibile fare torto a se stessi. Vero è che coloro che hanno il potere sovrano possono commettere ingiustizia; ma non ingiustizia o torto in senso proprio.

Quinto, come conseguenza delle ultime cose dette, nessun uomo che abbia il potere sovrano può essere giustamente messo a morte, o altrimenti in qualche modo punito dai suoi sudditi. Infatti, dato che ogni suddito è autore delle azioni del proprio sovrano, egli punisce un altro per azioni commesse da lui stesso.

Ora, dal momento che il fine di questa istituzione è la pace e la difesa di tutti i sudditi e che chiunque abbia diritto al fine ha diritto ai mezzi, a qualunque uomo o assemblea detenga la sovranità appartiene di diritto di essere giudice tanto dei mezzi atti a garantire la pace e la difesa, quanto di ciò che ne costituisce un impedimento e una turbativa, nonché di fare qualsiasi cosa repressiva necessaria che venga fatta, sia anticipatamente, per preservare la pace e la sicurezza con la prevenzione della discordia all'interno e dell'ostilità all'esterno, sia, quando pace e sicurezza siano perdute, per recuperare l'una e l'altra. E dunque:

5. Qualsiasi cosa faccia il sovrano, non può essere punito dai sudditi

4. Le azioni del sovrano non possono essere giustamente accusate [di ingiustizia] dai sudditi

o non si può la pace e la guerra "voluntas" o "necessitas" la pace è l'unico, si riconoscono l'opinione la parte (SANTO DELLA PARTIZIONI) CAPITOLO DICOTTESIMO

sesto, inerisce alla sovranità l'esser giudice di quali opinioni e dottrine siano avverse e di quali siano favorevoli alla pace e, conseguentemente, inoltre, delle occasioni, dei limiti e di ciò in cui ci si debba fidare degli uomini quando si tratta di parlare alle moltitudini di popolo, nonché di chi debba esaminare le dottrine di tutti i libri prima che siano pubblicati. Infatti le azioni degli uomini derivano dalle loro opinioni ed è nel buon governo delle opinioni che consiste il buon governo delle azioni degli uomini in vista della loro pace e concordia. Vero è che in materia di dottrine non si dovrebbe tener conto di null'altro che della verità, ma ciò non contrasta con l'adottare la pace come regola delle medesime; giacché dottrine contrastanti con la pace non possono essere più vere di quanto la pace e la concordia possano essere contro la legge di natura. Vero è anche che in uno Stato - dove, per la negligenza o l'incapacità di governanti e maestri, false dottrine vengono, col passar del tempo, universalmente recepite - le verità contrarie possono risultare [altrettanto] universalmente offensive; tuttavia l'apparizione, la più repentina e impetuosa che possa esserci, di una verità nuova non infrange mai la pace, ma risveglia soltanto - qualche volta - la guerra. Infatti, gli uomini che sono governati in maniera così negligente da osare di prendere le armi per difendere o introdurre un'opinione, sono ancora in guerra. La loro condizione non è la pace, ma soltanto una pausa delle armi per paura reciproca, ed essi vivono continuamente, per dir così, in procinto di entrare in battaglia. Spetta pertanto a colui che ha il potere sovrano di esser giudice [lui stesso], o di istituire tutti i giudici delle opinioni e delle dottrine, in quanto cosa necessaria alla pace, onde prevenire con ciò la discordia e la guerra civile.

Settimo, inerisce interamente alla sovranità il diritto di prescrivere le regole mediante le quali ognuno possa sapere di quali beni può disporre e quali azioni può compiere senza essere molestato da alcuno degli altri sudditi. E questo che gli uomini chiamano *proprietà*. Infatti (come si è già mostrato), prima della costituzione del potere sovrano tutti gli uomini avevano diritto a tutte le cose, il che necessariamente causava la guerra. Perciò, questa proprietà, essendo necessaria alla pace, e dipendendo dal potere sovrano, è posta in atto da questo potere⁶ in vista della

7. Il diritto di fare le regole con cui ogni suddito possa conoscere ciò che è suo in modo che nessun altro suddito possa levarglielo senza ingiustizia

⁶ Is the Act of that power.

ENTE 214 del 1911
13: può e tutte per il che

20146
97
VERINA 1919
MORRENS
21111

pace pubblica. Queste regole [costitutive] della proprietà (ossia del *meum* e *hujus*) e di bene e male, *legittimità* e *illegittimità* nelle azioni dei sudditi, sono le leggi civili, vale a dire, le leggi proprie a ciascuno Stato in particolare — anche se il nome di legge civile viene oggi riservato alle antiche leggi della città di Roma, le cui leggi, al tempo in cui era la capitale di una gran parte del mondo, erano la legge civile delle nostre regioni.

Ottavo, inerisce alla sovranità il diritto di giurisdizione, vale a dire di esaminare⁷ e di decidere tutte le controversie, che configurino questioni di diritto, sia naturale sia civile, o questioni di fatto⁸. Infatti, dove la decisione delle controversie non ha luogo, non c'è alcuna protezione di un suddito dai torti di un altro, le leggi concernenti il *meum* e il *hujus* sono vane, e a ciascuno, in forza del naturale e necessario appetito alla propria conservazione, resta il diritto di proteggersi con la sua forza privata. Tutto ciò è la condizione di guerra ed è contrario al fine per cui viene istituito ogni Stato.

Nono, inerisce alla sovranità il diritto di fare la guerra e la pace con le altre nazioni e gli altri Stati; vale a dire di giudicare sia quando l'uno o l'altra convenga al bene pubblico, sia l'entità delle forze da radunare, armare e pagare in vista di quel fine, sia di imporre tributi in denaro ai sudditi per coprire le spese relative. Infatti il potere con cui il popolo deve essere difeso consiste nei suoi eserciti, e la forza di un esercito nell'unione delle forze del popolo sotto uno solo comando; comando che pertanto possiede il sovrano istituito, poiché il comando delle milizie, senza altra istituzione, rende sovrano colui che lo detiene. Perciò, chiunque sia colui che è stato fatto generale di un esercito, chi ha il potere sovrano è sempre il generalissimo.

Decimo, inerisce alla sovranità la scelta di tutti i consiglieri, i ministri, i magistrati, e i funzionari, sia in pace sia in guerra. Infatti, dal momento che il sovrano ha l'onere del fine rappresentato dalla pace e dalla difesa comune, si intende che abbia il potere di disporre dei mezzi che egli riterrà più opportuni per farvi fronte.

8. Gli appartenere anche il diritto di ogni giurisdizione e decisione delle controversie

9. di fare la guerra e la pace secondo che riterrà meglio

10. di scegliere tutti i consiglieri e i ministri, sia in pace sia in guerra

⁷ Hearing.

⁸ All Controversies, which may arise concerning Law, either Civil, or Natural, or concerning Fact.

Undicesimo, è affidato alla sovranità il potere di ricompensare con ricchezze o onori, e di punire con punitzioni, sia corporali sia pecuniarie o con l'ignominia, ogni suddito in conformità ad una legge precedentemente promulgata, oppure, in mancanza di leggi promulgate, secondo che egli giudicherà massimamente efficace a incoraggiare gli uomini a servire lo Stato, o a dissuaderli dal recargli danno.

Infine, considerando quanto gli uomini siano per natura prodighi nel valutare se stessi, quanto loro preme ricevere l'altro rispetto e quanto poco valutino gli altri — donde in continuazione sorgono fra loro competizione, contese, fazioni e, in ultimo, la guerra con la conseguente vicendevole distruzione e diminuzione della loro forza contro un nemico comune —, [si comprende che] è necessario, da un lato, che ci sia una legislazione concernente l'onore, nonché dei parametri ufficiali per la definizione del valore⁹ degli uomini che hanno ben meritato o possono ben meritare dello Stato; e, dall'altro, che nelle mani di certuni o di certi altri vi sia la forza di fare applicare queste leggi. D'altra parte è già stato dimostrato che nelle competenze della sovranità rientra non soltanto tutta la sfera militare¹⁰, ossia le forze dello Stato, ma anche la giurisdizione di tutte le controversie; quindi appartiene al sovrano anche dare i titoli d'onore, fissare l'ordine della posizione sociale¹¹ e il rango¹² che ognuno deve occupare e i segni di rispetto che i sudditi debbono tributarsi l'un l'altro negli incontri pubblici o privati.

Questi sono i diritti che costituiscono l'essenza della sovranità, nonché i segni dai quali si può riconoscere l'uomo, o l'assemblea di uomini, in cui è posto e risiede il potere sovrano. Questi diritti sono infatti non trasmissibili e inseparabili. Il sovrano può trasferire il potere di coniare moneta, di esercitare la potestà sulla proprietà e sulle persone degli eredi minorenni, di avere la prelazione sui mercati, e tutte le altre prerogative statuite per legge¹³, e nondimeno può mantenere il potere di proteggere i propri sudditi. Ma se trasferisce ad altri le milizie, invano mantiene la giurisdizione, poiché manca l'esecuzione delle leggi. Analo-

11. e di assegnare onorificenze e ordini

12. e di assegnare onorificenze e ordini

Questi diritti sono indivisibili

⁹ A publique rate of the worth.

¹⁰ The whole Militia.

¹¹ Order of place.

¹² Dignity.

¹³ Statute. Prærogatives, ossia prerogative fissate dalla legge positiva.

gamente, se cede il potere di riscuotere tributi, diventa vano il potere militare¹⁴, e, se rinuncia al governo delle dottrine, gli uomini saranno indotti alla ribellione con la paura degli spiriti. Così, se consideriamo uno qualunque dei suddetti diritti, vediamo subito che il mantenimento di tutti gli altri non ha alcuna efficacia nella conservazione della pace e della giustizia, il fine per cui tutti gli Stati sono istituiti. È questa la divisione di cui è stato detto «un regno diviso in se stesso non può reggersi»; infatti, se non è preceduta da questa divisione, neppure la divisione in eserciti opposti può aver mai luogo. Se non ci fosse stata all'inizio un'opinione, fatta propria dalla maggior parte dell'Inghilterra, secondo cui questi poteri erano divisi fra il re, i Lord e la Camera dei Comuni, il popolo non sarebbe stato mai diviso e non sarebbe caduto in questa guerra civile — insorta prima fra coloro che erano in disaccordo in politica, e poi fra coloro che avevano discordanti opinioni in fatto di libertà religiosa. Una guerra che ha così ben istruito gli uomini su questo punto del diritto sovrano, da essere ormai pochi qui (in Inghilterra) a non vedere che questi diritti sono inseparabili, che tali saranno universalmente riconosciuti al prossimo ritorno della pace e che continueranno ad esserlo fino a quando le loro [articolari] miserie non saranno dimenticate; ma non oltre, a meno che il volgo non sia istruito meglio di quanto sia stato finora.

Poiché si tratta di diritti essenziali e inseparabili, segue necessariamente che, quali che siano le parole con le quali qualcuno di essi sembri essere ceduto, tuttavia se non c'è una rinuncia al potere sovrano stesso con parole direttamente pronunciate [dal sovrano] e la cessazione dell'attribuzione del nome di sovrano da parte dei cessionari [di quel potere] al cedente, la cessione è nulla. Difatti, quando quegli ha ceduto tutto quello che può, se noi gli cediamo di rimando la sovranità, tutto viene restituito, in quanto inseparabilmente connesso ad essa.

Dal momento che questa grande autorità è indivisibile e insciindibilmente connessa alla sovranità, si rivela ben poco fondata l'opinione di coloro che, pur ammettendo che i re sovrani sono *singulis majores* — ossia dotati di un potere maggiore di quello di ciascuno dei loro sudditi —, dicono nondimeno che

e non possono essere alienati con nessuna cessione senza una diretta rinuncia al potere sovrano

Poteri e onori dei sudditi scompaiono davanti al potere sovrano

¹⁴ *The Militia*.

sono *universis minores* — vale a dire dotati di un potere minore di quello di tutti insieme. Infatti, se con *tutti insieme* non intendono il corpo collettivo come una sola persona, allora *tutti insieme* significa la stessa cosa di *ciascuno*, e il discorso è assurdo. Se, d'altra parte, con *tutti insieme* intendono i sudditi in quanto sono una sola persona (cui dà corpo la persona del sovrano), allora il potere di tutti insieme è identico al potere del sovrano, e, così, il discorso è di nuovo assurdo. Assurdità che è abbastanza ben visibile quando la sovranità risiede nell'assemblea del popolo, ma non altrettanto quando risiede in un monarca; eppure il potere della sovranità è lo stesso chiunque ne sia il depositario.

Come il potere, così anche l'onore del sovrano dev'essere maggiore di quello di ognuno o di tutti i suoi sudditi, giacché nella sovranità è la fonte dell'onore. Le dignità di lord, conte, duca e principe esistono in quanto create dal sovrano. Come al cospetto del padrone i servi sono uguali e affatto spogli di ogni onore, così sono i sudditi al cospetto del sovrano; e benché, quando sono fuori della sua vista, brillino alcuni di più e altri di meno, tuttavia in sua presenza non brillano più delle stelle in presenza del sole.

Ma a questo punto si può obiettare che la condizione dei sudditi è davvero miserabile, esposti come sono alle brame e alle altre sregolate passioni di colui, o di coloro, che hanno nelle loro mani un potere così illimitato. Solitamente coloro che vivono sotto un monarca ritengono si tratti di un difetto della monarchia, e coloro che vivono sotto un governo democratico, o sotto un'altra assemblea sovrana, imputano tutti gli inconvenienti a questa forma di Stato; laddove il potere in tutte le forme — che siano abbastanza perfette da proteggerli — è lo stesso. Essi, dunque, non considerano che lo stato dell'uomo non può mai essere del tutto esente da qualche molestia, e che la più grande che possa per avventura capitare al popolo in generale, in qualsiasi forma di governo, è pressoché impercettibile in confronto alle miserie e alle spaventose calamità che sono retaggio di una guerra civile. E non tengono conto né della condizione di dissoluzione degli uomini abbandonati a se stessi¹⁵, non assoggettati alle leggi e senza un potere coercitivo che legghi loro le mani e le

Il potere sovrano non è mai diviso come la sua mancanza, e il danno deriva in massima parte dal non rassegnarsi prontamente al [danno] minore

lo spendo a la guerra civile

¹⁵ *Masterlesse men*.

tengà lontane dalla rapina e dalla vendetta; né del fatto che la più grande pressione dei governanti sovrani deriva non già da qualche piacere o vantaggio che essi possano aspettarsi dal danno o dall'indebolimento dei loro sudditi — nel cui vigore consiste la loro forza e la loro gloria — ma dall'atteggiamento recalcitrante dei sudditi stessi, che, contribuendo con riluttanza alla propria difesa, obbligano i loro governanti a strappare loro quel che possono in tempo di pace, per poter avere i mezzi, in ogni occasione d'emergenza o di improvvisa necessità, per resistere o per avvantaggiarsi sui loro nemici. Tutti gli uomini, invero, sono dotati per natura di notevoli leni di ingrandimento (vale a dire le passioni e l'amore di sé), attraverso le quali ogni piccolo pagamento appare una grande afflizione, ma sono privi di quegli occhiali per guardare distante (cioè la legge morale e civile) con i quali scorgere da lontano le miserie che incombono su di loro e che non possono essere evitate senza quei contributi.

LE DIVERSE SPECIE DELLO STATO PER ISTITUZIONE. LA SUCCESSIONE AL POTERE SOVRANO

Capitolo diciannovesimo

La differenza fra gli Stati consiste nella differenza dei sovrani, ossia delle persone che rappresentano i tutti e ciascuno degli appartenenti alla moltitudine. Ora, considerato che la sovranità risiede o in un solo uomo o in un'assemblea composta da più d'uno, e che in quest'assemblea hanno diritto di entrare o tutti o (non tutti ma) solo certuni distinti dagli altri, è evidente che non ci possono essere che tre specie di Stato. Infatti, il rappresentante non può che essere o un uomo singolo o più uomini; e, nel caso di più uomini, allora si tratta di un'assemblea che comprende o tutti o solo una parte. Quando il rappresentante è un solo individuo allora lo Stato è una MONARCHIA; quando è un'assemblea aperta a tutti coloro che vorranno riunirsi, allora è una DEMOCRAZIA o Stato popolare; quando un'assemblea di una parte solamente, allora si chiama ARISTOCRAZIA. Non ci può essere alcun'altra specie di Stato; infatti il potere sovrano (che ho mostrato essere indivisibile) deve appartenere integralmente o a un uomo singolo o a più uomini o a tutti.

Nei libri di storia e di politica ricorrono altri nomi di regimi, come *tirannia* e *oligarchia*; ma sono i nomi non già di altre forme di governo, bensì delle stesse quando sono considerate con avversione. Coloro, infatti, che sono scontenti sotto la *monarchia*, la chiamano *tirannia*; e coloro cui è invidia l'*aristocrazia*, la chiamano *oligarchia*. Parimenti coloro che si sentono vessati sotto una *democrazia*, la chiamano *anarchia* (che significa mancanza di governo); ciononostante non mi pare che qualcuno

Ci sono solo tre forme di Stato

*Il governo è
Tirannia e
oligarchia non
sono che altri
nomi della
monarchia e
dell'aristocrazia*

¹ *Personae representativae.*